

- 3) La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 10 000 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2010:591), a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza fino all'esecuzione di detta sentenza.
- 4) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 123 del 27.04.2013.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2014 — Electrabel SA/Commissione europea
(Causa C-84/13 P) (¹)**

[Impugnazione — Concentrazione di imprese — Decisione della Commissione — Condanna al pagamento di un'ammenda — Violazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Articolo 14, paragrafo 3 — Criteri da prendere in considerazione per stabilire l'importo dell'ammenda — Considerazione della durata dell'infrazione — Principio dell'irretroattività della legge — Applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 — Obbligo di motivazione]

(2014/C 292/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Electrabel SA (rappresentanti: avv. M. Pittie e P. Honoré)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, V. Di Bucci e A. Bouquet, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Electrabel SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 129 del 4.5.2013.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën
(Cause riunite C-129/13 e C-130/13) (¹)**

(Riscossione di un'obbligazione doganale — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali prima dell'adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo — Violazione dei diritti della difesa — Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa)

(2014/C 292/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.
- 2) Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell'adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un'intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall'amministrazione prima dell'adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand'anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l'articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.
- 3) Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Il giudice nazionale, avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

(Causa C-165/13) ⁽¹⁾

(Fiscalità — Direttiva 92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro — Possibilità di riscuotere l'accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello Stato membro di destinazione — Acquisto in esito all'operazione di ingresso)

(2014/C 292/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof